

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE
VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE**



**REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DELL'UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	pag. 4
Art. 2	Istituzione del Corpo	pag. 4
Art. 3	Finalità	pag. 4
Art. 4	Principi	pag. 5
Art. 5	Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale	pag.
Art. 6	Collaborazione con volontari per la sicurezza e con soggetti di vigilanza privata	pag. 5
Art. 7	Ambito territoriale	pag. 5
Art. 8	Sede del Comando intercomunale e degli sportelli	pag. 6

TITOLO II ORDINAMENTO DEL CORPO

Capo I	Struttura ed organizzazione gerarchica del Corpo	pag. 6
Art. 9	Struttura del Corpo	pag. 6
Art. 10	Dipendenza funzionale e gerarchica del Corpo	pag. 6
Art. 11	Organizzazione del Corpo	pag. 6
Art. 12	Assegnazione del personale	pag. 7
Art. 13	Qualifiche rivestite dal personale del Corpo	pag. 7
Art. 14	Accesso e selezione del personale	pag. 7
Art. 15	Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale	pag. 7
Art. 16	Vice Comandante	pag. 8
Art. 17	Compiti degli Agenti di Polizia Locale	pag. 9
Art. 18	Rapporto gerarchico	pag. 9
Art. 19	Formazione ed aggiornamento professionale	pag. 9
Capo II	Missioni, distacchi e comandi	pag. 10
Art. 20	Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale	pag. 10
Art. 21	Distacchi e comandi	pag. 10

TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Capo I	Norme di comportamento	pag. 10
Art. 22	Doveri generali	pag. 10
Art. 23	Comportamento in servizio	pag. 11
Art. 24	Rapporti interpersonali	pag. 11
Art. 25	Rapporti esterni	pag. 11
Art. 26	Segreto d'ufficio e riservatezza	pag. 11
Art. 27	Dovere di diligenza, d'uso e custodia	pag. 12
Art. 28	Responsabilità disciplinare	pag. 12
Art. 29	Saluto	pag. 12
Art. 30	Decoro individuale	pag. 13
Art. 31	Istanze e reclami	pag. 13
Art. 32	Ricompense	pag. 13
Capo II	Servizi organizzativi, amministrativi ed operativi	pag. 14
Art. 33	Orario di servizio	pag. 14
Art. 34	Tipologia dei servizi	pag. 14
Art. 35	Servizi esterni	pag. 14
Art. 36	Servizio di pronto intervento	pag. 14
Art. 37	Obbligo di intervento e di rapporto	pag. 15
Art. 38	Ordine di servizio	pag. 15
Art. 39	Obbligo di permanenza in servizio	pag. 15
Art. 40	Obblighi al termine del servizio	pag. 16
Art. 41	Obbligo di avviso in caso di assenza dal servizio	pag. 16
Art. 42	Ferie, straordinari, recuperi	pag. 16

<i>Art. 43</i>	<i>Comunicazioni ed informazioni</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Servizi per conto di terzi</i>	<i>pag. 17</i>
Capo III	<i>Dotazioni e materiale in consegna</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Uniforme e materiali in dotazione</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 46</i>	<i>Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 47</i>	<i>Armi</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 48</i>	<i>Tessera di riconoscimento e placca di servizio</i>	<i>pag. 18</i>
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI		
<i>Art. 49</i>	<i>Patrocinio legale e assicurazione</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 50</i>	<i>Disposizioni in materia di privacy</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 51</i>	<i>Rinvio</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 52</i>	<i>Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento</i>	<i>pag. 19</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, composto di n. 55 articoli, viene redatto ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e della Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia Locale) e delle ulteriori norme nazionali e regionali che disciplinano la materia della Polizia Locale. Il Regolamento disciplina l'organizzazione, la struttura ed il funzionamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nonché i compiti degli addetti e costituisce capitolo integrativo al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi.
2. Al Personale addetto al Corpo di Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'UTI e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari, definite dal presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella legislazione nazionale e regionale in materia di Polizia Locale.
3. Salvo quanto non espressamente indicato, tutte le disposizioni che formano oggetto del presente Regolamento e genericamente riferite al personale, agli operatori e agli addetti, si intendono riferite a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell'UTI, ovvero dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane.

Art. 2

(Istituzione del Corpo)

1. E' istituito il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, denominato Corpo Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (nel proseguo solo "Corpo"), per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'UTI, di cui al successivo art. 5.
2. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito del territorio dei Comuni dell'UTI e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora in via generale con le altre Forze di Polizia. Qualora sia avanzata motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni dalle competenti Autorità, tale collaborazione potrà avvenire previa autorizzazione del Sindaco. La predetta autorizzazione potrà essere data dal Comandante del Corpo nei casi di particolare urgenza ma, del fatto, dovrà essere data notizia al Presidente dell'UTI appena possibile.

Art. 3

(Finalità)

1. La gestione in UTI ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione in UTI del servizio di polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 4

(Principi)

1. L'organizzazione in UTI del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;

- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale;
- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni in UTI di polizia locale;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5

(Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale)

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 8 della Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 9. In particolare il Corpo Intercomunale di Polizia Locale svolge le seguenti funzioni:
 - esercita le funzioni di polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
 - esercita le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa vigente;
 - esercita le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le Autorità competenti;
 - collabora alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le Autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - esercita il controllo in materia urbanistico - edilizia e tutela dell'ambiente;
 - vigila sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico degli Enti locali aderenti;
 - presta servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
 - svolge tutti gli eventuali compiti di interesse generale che gli Enti dell'UTI ritenessero di attribuire, previo formale provvedimento autorizzativo, nell'ambito dei compiti istituzionali del Servizio;
 - svolge attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali Comunali;
 - esercita le funzioni di supporto alle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti;
 - concorre al mantenimento dell'ordine pubblico.
2. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, il comandante del Corpo di Polizia Locale assicura lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.

Art. 6

(Collaborazione con volontari per la sicurezza e con soggetti di vigilanza privata)

1. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge regionale n. 9/2009, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale nell'espletamento delle proprie funzioni e al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, può avvalersi anche dei volontari della sicurezza e collaborare con personale di istituti di vigilanza privata previa stipula di apposita convenzione.

Art. 7

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato nel territorio dei comuni aderenti all'UTI, ai sensi dell'art. 7 della legge 65/1986 e dell'art. 13 della L.R. 9/2009.
2. Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in UTI, sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
3. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione in UTI, della sede del Comando Intercomunale e delle eventuali sedi distaccate di riferimento.

Art. 8

(Sede del Comando Intercomunale e delle sedi distaccate)

1. La sede del Comando Intercomunale di Polizia Locale viene individuata presso i locali che ospitano gli uffici di Polizia Locale del Comune di Maniago, il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. Al fine dell'ottimizzazione degli interventi le operazioni e le attività correlate alle funzioni di competenza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale potranno essere eseguite sia presso la sede del Comando sia eventualmente presso le sedi distaccate.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL CORPO

CAPO I *Struttura e organizzazione gerarchica del corpo*

Art. 9 (Struttura del Corpo)

1. Il Corpo di Polizia Locale dell'UTI è costituito da personale appartenente a specifici profili professionali di Polizia previsti dalla dotazione organica, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le dotazioni organiche per singoli profili degli addetti alla vigilanza sono stabilite in modo da assicurare la prestazione dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo, in accordo con quanto stabilito dalla Legge regionale n. 9/2009.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma precedente da assegnare al Corpo di Polizia Locale dell'UTI vengono individuate con specifici provvedimenti approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 (Dipendenza funzionale e gerarchica del Corpo)

1. Al Presidente dell'UTI o suo delegato, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della Legge regionale n. 9/2009 compete la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale ed il potere di impartire le direttive al Comandante del Corpo, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, cura l'impiego tecnico-operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi del comma precedente.

Art. 11 (Organizzazione del Corpo)

1. Il Corpo di Polizia Locale dell'UTI, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della Legge regionale n. 9/2009, per l'assolvimento dei compiti istituzionali è organizzato secondo criteri di funzionalità in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto anche della peculiarità dei territori.
2. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di Polizia Locale sono svolte da personale amministrativo nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15 della legge Regionale n. 9/2009.
3. Il Corpo di Polizia Locale dell'UTI, tenuto conto del livello di specifica professionalità richiesto per l'espletamento dei suoi interventi, può articolarsi in settori operativi con funzioni distinte per materie specialistiche.

Art. 12 (Assegnazione del personale)

1. L'assegnazione del personale della Polizia Locale ai settori operativi, con funzioni distinte per materie specialistiche, viene effettuata tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali, della conoscenza del territorio, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi da svolgere.

2. L'assegnazione del personale ai servizi interni od esterni, alle zone ed alle materie di vigilanza è effettuata dal Comandante.
3. Gli operatori che prestano servizio sul territorio svolgono, di norma, l'attività nella zona operativa loro assegnata ed in coppia (pattuglia).
4. La modifica del servizio verso una zona operativa diversa da quella assegnata potrà avvenire, previa autorizzazione o disposizione del Comandante, o in caso di comprovata emergenza, immediatamente successiva.

Art. 13

(Qualifiche rivestite dal personale del Corpo)

1. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale dell'UTI e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria e livello di appartenenza, la qualifica di:
 - Pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del c.p.;
 - Agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 della legge 65/86 e dell'art. 57 comma 2 del c.p.p.;
 - Ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 della legge 65/86 e dell'art. 57 comma 3 del c.p.p.;
 - Agente di polizia stradale, ai sensi dell'art. 5 della legge 65/86 e dell'art. 12 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;
 - Agente ausiliario di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, nr. 65.

Art. 14

(Accesso e selezione del personale)

1. Per l'accesso alle diverse qualifiche di Polizia Locale, oltre a quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e dalla normativa vigente in materia, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2009 e dei suoi specifici regolamenti di attuazione.
2. In attesa dell'entrata in vigore degli specifici Regolamenti di attuazione di cui alla L.R. n. 9/2009, gli aspiranti devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - idoneità fisica, psichica ed attitudinale richiesta per il servizio di Polizia Locale;
 - titolo di studio per le singole qualifiche previsto dal C.C.R.L. o dai Regolamenti dell'Ente in materia;
 - patente di guida per la conduzione dei veicoli non inferiore alla categoria "B";
 - trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalle specifiche norme vigenti al fine dell'ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 15

(Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale)

1. Il comando del Corpo di Polizia Locale è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata, con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità socio-economica dell'UTI; il Comandante è scelto tra il personale dell'UTI sulla base dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge Regionale n. 9/2009.
2. Al Comandante competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni dell'UTI, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del Servizio dell'UTI.
3. Il Comandante del Corpo Intercomunale riveste il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di Polizia Locale di tutti i Comuni dell'UTI e ne organizza l'attività.
4. Gli Enti dell'UTI assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comando Intercomunale fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Comandante del Corpo Intercomunale gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli Enti dell'UTI, utili per l'esercizio delle sue funzioni.
5. In caso di assenza o impedimento del Comandante, esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo e le eventuali altre funzioni delegate il Vice Comandante.
6. Al Comandante competono, oltre ai compiti previsti dall'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, quelli previsti da altre Leggi e Regolamenti in materia ed in particolare:

- la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui all'art. 3 del presente regolamento
- l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Comando Intercomunale, compresi tutti gli atti con valenza esterna
- l'organizzazione delle risorse strumentali e di controllo, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
- l'organizzazione e gestione delle risorse umane, in particolare, l'autorizzazione del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi, attribuzione dei trattamenti economici accessori, assegnazione di mansioni superiori e articolazione orari differenti di lavoro per esigenze di servizio, autorizzazione ad effettuare missioni, la formazione ed aggiornamento del personale con particolare riguardo alle materie specialistiche di competenza della Polizia Locale
- l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive della Conferenza dei Sindaci
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del servizio e, in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale
- assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli Organi istituzionali Comunali e l'esecuzione degli atti degli Organi stessi
- elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti
- emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di Leggi e Regolamenti
- dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza
- curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale
- rappresentare il Servizio dell'UTI nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche
- relazionare personalmente al Presidenti dell'UTI o suo delegato ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio.
 7. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.
 8. Il Comandante è responsabile altresì della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione al Comando, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
 9. Il Comandante potrà delegare a personale di categoria PLB parte delle funzioni di cui sopra.
 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.
 11. Tale previsione implica che il Comandante sia inquadrato nel ruolo dirigenziale ovvero titolare di posizione organizzativa. La funzione di Polizia Locale in UTI non può costituire struttura intermedia di area più ampia e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area di attività.

Art. 16

(Vice Comandante)

1. Il Vice Comandante del Corpo Intercomunale ha le seguenti competenze:
 - sostituire il Comandante in caso di assenza o impedimento dal servizio;
 - coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni;
 - espletare i compiti assegnati dal Comandante.
2. I compiti della presente qualifica assorbono tutti quelli delle qualifiche inferiori.

Art. 17

(Compiti degli Agenti di Polizia Locale)

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di Istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.
2. Gli agenti del servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze dei Comuni dell'UTI e sulle aree decentrate del territorio civico;

- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, dei Regolamenti e delle ordinanze Sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare nel proprio ufficio gli oggetti smarriti o abbandonati rinvenuti o ricevuti in consegna;
- disimpegnare tutti i servizi rientranti nelle proprie funzioni/ competenze, svolti nell'interesse dell'UTI;
- quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 18

(Rapporto gerarchico)

1. Tutto il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dipende gerarchicamente dal Comandante del Corpo di Polizia locale.
2. Le posizioni e categorie funzionali degli addetti al servizio di Polizia Locale sono quelle previste nelle rispettive dotazioni organiche dei Comuni aderenti all'UTI.
3. Gli appartenenti alla funzione di Polizia Locale dell'UTI sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori gerarchici e dalle Autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi, dei Regolamenti e dei contratti vigenti in materia.
4. Se all'esecuzione dell'ordine si frappongono difficoltà ed inconvenienti e non è possibile ricevere ulteriori direttive, si impegna per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare per quanto possibile pregiudizi al servizio. Di quanto sopra è informato immediatamente il superiore, al quale sono riferiti altresì i risultati ed ogni altra conseguenza dell'intervento.
5. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
6. Al personale della Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale; gli stessi hanno valore gerarchico.

Art. 19

(Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Tutto il personale di Polizia Locale dell'UTI è tenuto alla partecipazione ai corsi istituiti dalla Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia ovvero a quelli che il Comandante del Corpo abbia valutato rientranti nei fabbisogni formativi del personale.
2. I vincitori dei concorsi per l'accesso al Corpo di Polizia Locale, salvo che non siano già stati eseguiti altrove, sono altresì tenuti a frequentare durante il periodo di prova corsi di prima formazione lavoro o corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento.
3. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e' obbligatoria per tutto il personale di Polizia Locale ed il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.

CAPO II

Missioni, distacchi e comandi

Art. 20

(Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale)

1. Le missioni del personale del Corpo Intercomunale esterne al territorio dell'UTI sono autorizzate dal Comandante:
 - per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - per soccorso in caso di calamità e disastri, per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;
 - a carattere contingente ed urgente per prestare soccorso in pubblici o privati infortuni o calamità, fermo restando l'obbligo del Comandante di darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'UTI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
2. Le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza ovvero dell'UTI.
3. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza è liquidato e pagato dall'UTI, salvo diversi accordi preventivi tra gli Enti interessati.
4. Negli altri casi, i rapporti economici fra gli Enti o Autorità interessate saranno definiti nei piani o accordi di cui al precedente comma.

Art. 21

(Distacchi e comandi)

1. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.
2. I distacchi ed i comandi sono ammessi per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio dell'UTI o di quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
3. I distacchi ed i comandi avverranno con provvedimento del Comandante del Corpo, previo parere dell'UTI.

TITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I

Norme di comportamento

Art. 22

(Doveri generali)

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo.

Art. 23

(Comportamento in servizio)

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione

delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

2. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.

Art. 24

(Rapporti interpersonali)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti al rispetto ed alla massima correttezza di comportamento nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, dei superiori gerarchici e degli altri colleghi, evitando di diminuirne o lederne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità ed il prestigio.
2. I rapporti fra il personale della Polizia Locale, indipendentemente dalla qualifica rivestita, devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia reciproca allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione con i colleghi nei diversi gradi di responsabilità. E' di fondamentale importanza che il servizio venga svolto in modo coordinato, ovvero che vi sia la massima collaborazione fra il personale della Polizia Locale, sia per quanto riguarda lo scambio di informazioni attinenti il servizio stesso, sia per il coinvolgimento reciproco soprattutto in caso di necessità.
3. Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Corpo hanno per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli operatori al costante e pieno adempimento di ogni dovere inerente al proprio grado, alla rigorosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie, all'ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono su ogni cittadino ed, in particolare, sui dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 25

(Rapporti esterni)

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza le Amministrazioni ed il Corpo.
3. Sono fatte salve le libertà di espressione proprie dei rappresentanti politici o sindacali.
4. Tutte le richieste di intervento da parte di amministratori, uffici comunali, enti pubblici o privati e cittadini, fatte salve le situazioni di urgenza, sono rivolte, formalmente, al Comandante tramite gli uffici del Comando.

Art. 26

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 23, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo intercomunale di Polizia locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 27

(Dovere di diligenza, d'uso e custodia)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso durante lo svolgimento dello stesso.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'Autorità competente.

Art. 28

(Responsabilità disciplinare)

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e grado, la stretta osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevuti, il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dal CCRL, secondo le procedure previste dallo stesso.

Art. 29

(Saluto)

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del Servizio, è atto doveroso da parte del personale del Corpo Intercomunale dell'UTI che indossa l'uniforme.
2. Il saluto in forma civile è dovuto alla generalità dei cittadini.
3. Il saluto in forma militare è destinato:
 - alla Bandiera Nazionale
 - al Capo dello Stato
 - alle Autorità rappresentative di Istituzioni pubbliche
 - ai cortei funebri
 - ai superiori gerarchici, i quali rispondono al saluto.
4. Il saluto in forma militare si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con avambraccio ed il braccio in linea con la spalla. Nel caso l'operatore sia privo del copricapo, si porrà sull'attenti in atteggiamento formale.
5. E' dispensato dal saluto:
 - il personale impegnato in servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio
 - il personale alla guida o a bordo di veicoli
 - il personale in servizio di scorta ai Gonfaloni civici o alla Bandiera Nazionale.

Art. 30

(Decoro individuale)

1. Il personale cura particolarmente la propria persona e l'aspetto esteriore. L'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, sono compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione; è evitata ogni forma di appariscenza.

2. E' vietato variare la foggia dell'uniforme. E' altresì vietato usare orecchini, collane o altri monili che possano alterare l'aspetto complessivo dell'uniforme e la riconoscibilità della stessa.

Art. 31
(Istanze e reclami)

1. Gli appartenenti al Corpo rivolgono direttamente al Comandante le richieste di colloquio, le istanze ed i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.
2. Il Comandante non può recusare di ricevere le istanze ed i reclami. Dopo aver eventualmente espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere a chi di dovere le istanze ed i reclami del personale sottoposto.

Art. 32
(Ricompense)

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - elogio scritto del Comandante;
 - encomio del Presidente dell'UTI;
 - benemeranza regionale;
 - proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1 sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione verticale.
3. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.
4. L'encomio del Presidente dell'UTI è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa. La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente dell'UTI è formulata dal Comandante del Corpo. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito e deve essere formulata tempestivamente ovvero entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.
5. Il giorno 20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano, è celebrata la giornata della Polizia Locale, solennità istituita dall'articolo 23 della L.R. 9/2009. A tale manifestazione partecipa una rappresentanza della Polizia Locale dell'UTI. In detta celebrazione sono consegnate benemeranze regionali agli operatori ovvero al Corpo che nel corso dell'anno precedente si siano particolarmente distinti nell'attività di servizio.
6. Le benemeranze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia di sicurezza.

CAPO II
Servizi organizzativi, amministrativi ed operativi

Art. 33
(Orario di servizio)

1. Il personale assegnato all'UTI osserva l'orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo vigente al fine di garantire la continuità del servizio determinato nel programma di servizio settimanale predisposto dal Comandante.
2. Il programma di servizio settimanale (ed ogni eventuale variazione) è comunicato ai dipendenti con anticipo di almeno 48 ore rispetto alla vigenza, salvo urgenti ed inderogabili necessità.
3. Il personale assegnato all'UTI ha l'obbligo:
 - di prendere visione ed osservare scrupolosamente il programma di servizio settimanale
 - di comunicare tempestivamente ogni fatto ed evento che determini l'impossibilità alla prestazione lavorativa predeterminata
 - di presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Art. 34
(Tipologia dei servizi)

1. Per lo svolgimento delle proprie mansioni il personale del Corpo di Polizia Locale può effettuare il servizio sia a piedi che con i veicoli in dotazione.

Art. 35
(Servizi esterni)

1. Il personale in servizio esterno dovrà far uso degli strumenti di protezione personale di cui è in possesso al fine di tutelarsi da eventuali infortuni.
2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente e/o apparecchio telefonico al Comando.
3. Il personale, al momento di uscire dal Comando deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero.
4. Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari.

Art. 36
(Servizi di pronto intervento)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di Istituto nei limiti del territorio e dell'orario di servizio.
2. Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 37
(Obbligo di intervento e di rapporto)

1. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
2. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa.

3. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dalle Amministrazioni o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.
4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
5. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio. Qualora esso venga richiesto da altre Forze dell'Ordine l'intervento potrà essere assicurato previa intesa col Comando.
6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
7. Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 38

(Ordine di servizio)

1. Il Comandante del Corpo o suo delegato, dispone gli ordini di servizio indicando orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio.
2. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale dell'UTI hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 39

(Obbligo di permanenza in servizio)

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. La prestazione di lavoro straordinaria per eventi contingibili sarà oggetto di eventuale convalida successiva da parte del Comandante del Servizio, che ne verificherà le ragioni ed i presupposti.
3. La permanenza in servizio oltre l'orario di lavoro ordinario è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.
4. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio:
 - al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile
 - in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore
 - in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio associato del turno successivo, se previsto.
5. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dalle Amministrazioni interessate, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere.

Art. 40

(Obblighi al termine del servizio)

1. Al termine del servizio e fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti da leggi e regolamenti, il personale di polizia locale:
 - relaziona per iscritto al Comandante del Corpo su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio
 - ripone materiali e veicoli negli appositi luoghi di custodia, provvedendo a segnalare eventuali danneggiamenti

- provvede ad integrare le dotazioni mancanti e si adopera per rendere immediatamente fruibile ed efficiente la strumentazione ed i veicoli in dotazione
- deposita presso gli uffici i verbali, le relazioni ed ogni altro documento che debba essere ivi conservato
- controlla che nei locali assegnati al Servizio non permangano persone estranee
- controlla che locali e beni mobili rimangano in custodia di altro personale del Servizio ovvero adottano idonee misure atte ad impedire l'accesso e l'uso di estranei.

Art. 41

(Obbligo di avviso in caso di assenza dal servizio)

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze, anche per motivi di malattia, viene adempiuto mediante tempestivo avviso alla centrale operativa del Comando.
2. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 42

(Ferie, straordinari, recuperi)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale usufruiscono annualmente di ferie loro spettanti ai sensi della normativa vigente.
2. Quale atto di gestione del personale, il Comandante del Corpo autorizza ferie, prestazioni di lavoro straordinario e recuperi, e predispone entro il 30 aprile di ogni anno il programma ferie del personale assegnato al servizio medesimo.
3. Di norma il personale assente per ferie non può superare il 50% della forza effettiva e comunque il contingente disponibile deve essere tale da garantire i servizi minimi necessari sull'intero territorio dell'UTI.

Art. 43

(Comunicazioni ed informazioni)

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, accesa e perfettamente funzionante una radio ricetrasmittente ovvero un telefono cellulare di servizio, con il quale possa essere reperito dal Comando, dai colleghi e dall'utenza.
2. E' consentito il porto di telefoni cellulari personali purché il loro utilizzo non rechi manifesto nocumento al servizio prestato.
3. E' fatto obbligo al personale dare la più ampia informazione ai cittadini dei recapiti (numero telefonico dell'ufficio ovvero del cellulare, e-mail, indirizzi, siti internet, ecc.) della Polizia Locale. Le forme di tale pubblicità saranno concordate con il Comandante.
4. Gli orari di ricevimento del pubblico devono:
 - essere comunicati all'utenza in via preventiva ed in forme idonee
 - essere armonizzati con gli orari degli altri uffici dell'amministrazione
 - corrispondere alle esigenze della comunità
 - non ostacolare l'espletamento delle prevalenti funzioni d'istituto
 - garantire l'accesso del pubblico al servizio e garantire trasparenza e informazione.
5. Per quanto di competenza, il personale del Corpo collabora attivamente all'aggiornamento del sito web comunale, fornendo le informazioni ed i dati ritenuti più utili. Ogni informazione conferita per dette finalità dovrà essere preventivamente sottoposta al Comandante del Servizio, quale Responsabile per l'accesso agli atti della Polizia Locale.

Art. 44

(Servizi per conto di terzi)

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/2009, l'Associazione Intercomunale, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo, oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attività conformi all'esercizio delle funzioni di polizia locale.
2. Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, l'Ente capofila definisce specifiche tariffe e può esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.

CAPO III
Dotazioni e materiale in consegna

Art. 45

(Uniforme e materiali in dotazione)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale quando sono in servizio devono indossare con proprietà, dignità e decoro l'uniforme fornita dall'Ente di appartenenza, completa delle mostrine e dei distintivi di grado, così come previsto dalle vigenti disposizioni, nella foggia descritta ed approvata dalla normativa regionale vigente, con l'obbligo di mantenerla pulita ed in buono stato.
2. E' fatto divieto al personale di apportare modifiche o aggiunte alla foggia dell'uniforme ed ai distintivi, di indossarla, anche parzialmente, fuori l'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa-sede di servizio e viceversa. E' vietato altresì usare capi di abbigliamento, strumenti, attrezzi, ornamenti ed altri accessori non contemplati nella dotazione che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme.
3. La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli altri elementi accessori e di equipaggiamento è a totale carico dell'UTI. La manutenzione ordinaria, i lavaggi e le piccole riparazioni che si rendessero necessarie per la tenuta in ordine e la pulizia di quanto assegnato in uso, devono essere curati dagli interessati, i quali devono provvedervi a proprie spese.
4. I capi di vestiario e i materiali in dotazione che risultassero deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari sono sostituiti, a prescindere dalle scadenze ordinarie, previa relazione di servizio che specifichi le circostanze del deterioramento.
5. Nessun oggetto di vestiario è fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.
6. In caso di gravidanza, per il personale impiegato in servizi interni, è consentito l'uso degli abiti civili, con l'esposizione al petto, sul lato sinistro, di un tesserino di riconoscimento.
7. L'uso dell'alta uniforme viene stabilito di volta in volta dal Comandante.

Art. 46

(Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione)

1. I veicoli in dotazione al Corpo Intercomunale sono utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego. E' tassativamente vietato apportare modifiche o aggiunte di strumenti agli automezzi o permettere la guida o l'uso a persone non appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell'UTI.
2. Il Comando dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli.
3. E' competenza del personale consegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.
4. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata è comunicata prontamente al Comando.
5. Per ogni servizio eseguito il conducente deve registrare sul libretto in dotazione a ogni veicolo: l'indicazione del giorno, orario e motivo del servizio effettuato, il prelievo di carburante, i chilometri percorsi ed ogni altro dato ritenuto necessario al fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.
6. I danni o i guasti causati ai veicoli per colpa od incuria dei consegnatari, sono riparati dall'Amministrazione e la relativa spesa può essere loro addebitata, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 47

(Armi)

1. Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli operatori su tutto il territorio dell'UTI, l'Ente può armare il proprio personale di Polizia Locale secondo quanto previsto dalla normativa Regionale e Statale, disciplinando in apposito Regolamento i casi di utilizzo delle armi, nonché le modalità di consegna, custodia, trasporto, porto, impiego e tipologia delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145.
2. Il medesimo personale può essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito Regolamento Regionale.

3. Il personale di Polizia Locale è altresì dotato di manette.

Art. 48

(Tessera di riconoscimento e placca di servizio)

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo Intercomunale, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, sono quelli individuati dalla normativa Regionale.
2. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano o dall'UTI.
3. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'UTI.
4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell'UTI sono muniti di tessera di riconoscimento, in conformità alla normativa regionale vigente, da esibire obbligatoriamente nello svolgimento dei servizi in abito civile.
5. Gli appartenenti al Corpo sono inoltre muniti di una placca numerata di riconoscimento.
6. L'assegnazione della tessera di riconoscimento e della placca numerata di riconoscimento è personale e viene adeguatamente registrata dall'Ente di appartenenza.
7. L'eventuale distruzione, smarrimento o furto della tessera o della placca devono essere tempestivamente segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'Autorità competente.
8. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente sia sospeso o cessi definitivamente dal servizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

(Patrocinio legale e assicurazione)

1. L'Ente, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente del Corpo di Polizia Locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 50

(Disposizioni in materia di privacy)

1. Il presente Regolamento ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Allo stesso si applica pertanto l'art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni aderenti all'UTI saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità del presente Regolamento. A tal fine viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali il Comandante del Corpo intercomunale.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni dell'UTI per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 51

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti nonché del CCRL.

Art. 52

(Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza dell'UTI viene successivamente approvato da deliberazione giuntale di ciascuna Amministrazione Comunale associata.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del comune che approva per ultimo in ordine di tempo.